



## AGENZIA REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n. 303 del 04 agosto 2004

**OGGETTO:** TESTO DI ACCORDO PER LA RIFORMULAZIONE ARTT. 7 BIS E 26 E DELLA TABELLA ALLEGATA "A" DEL CCRL SIGLATO IL 24.12.2002.

Il giorno 04 agosto 2004 alle ore 16.00, nella sede dell'A.R.R.S. (Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali) sita in Piazza Manzetti, n. 2, il Presidente dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali Ezio DONZEL e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative:

CGIL/FP Carmela MACHEDA

CISL/FPS Sara CHIAVAZZA – Jean DONDEYNAZ

UIL/FP Ramira BIZZOTTO

SAVT/FP Alma NEGRI

CSA/CISAL/FIADEL/SIAPOL Angelo MILLERET

preso atto del Provvedimento della Giunta regionale in data 12 luglio 2004 n. 2389, concernente l'autorizzazione al Presidente dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali alla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 2, della L.R. 45/95, del testo di accordo per la riformulazione artt. 7 bis e 26 e della tabella allegata "A" del CCRL siglato il 24.12.2002.

SOTTOSCRIVONO

l'allegato testo di accordo per la riformulazione artt. 7 bis e 26 e della tabella allegata "A" del CCRL siglato il 24.12.2002.

Five handwritten signatures are visible at the bottom of the page, corresponding to the representatives listed above. From left to right: a circular signature, a signature with a long horizontal stroke, a signature with a large loop, a signature with a large loop and a vertical stroke, and a signature with a large loop and a vertical stroke, followed by a small '1' below it.



Si da atto che il testo sottoscritto è corrispondente a quello allegato al citato provvedimento della Giunta regionale in data 12 luglio 2004 n. 2389, ed allegato al presente verbale di cui fa parte integrante.

Il Presidente  
dell' Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali  
(Ezio DONZEL)

CGIL/FP  
Carmela MACHEDA

CISL/FPS  
Sara CHIAVAZZA

Jean DONDEYNAZ

UIL/FP  
Ramira BIZZOTTO

SAVT/FP  
Alma NEGRI

CSA/CISAL/FIADDEL/SIAPOL  
Angelo MILLERET



Art. 1  
(Decorrenza)

1. Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto decorrono dall' 01/01/2003. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni interessate da parte dell'ARRS.

Art. 2

1. L'art. 7 bis del CCRL del 24/12/2002 è sostituito dal seguente:

"

1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all'art. 55, comma 2, lett. b), con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. Tale maggiorazione è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione.
2. L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale - quando la festività cade in un giorno compreso tra il Lunedì e il Venerdì - dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. Detta norma si applica a tutto il personale ivi compreso il personale turnista.
3. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.
4. Nel caso di lavoro ordinario, nelle fasce orarie individuate dall'allegata tabella A, è dovuta - fatta eccezione per l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale disciplinata dal precedente comma 2 - una maggiorazione per ogni ora di servizio prestato, nella misura lorda stabilita dalla stessa tabella. Tale trattamento non è cumulabile con le maggiorazioni previste dall'art. 26.
5. La maggiorazione di cui al precedente comma 4 non si applica alle eventuali ore straordinarie compensate.
6. Al personale che presta attività nelle strutture con orario di servizio articolato anche sui giorni festivi è riconosciuto un giorno a titolo di recupero di festività quando la festività cade in un giorno compreso tra il Lunedì e il Venerdì, se coincidente con il giorno di riposo settimanale o non lavorativo.
7. Per contro, quando la festività cade di sabato o di domenica al personale di cui al comma precedente non spetta alcun recupero di festività, ma esclusivamente la maggiorazione oraria di cui all'allegato A o l'indennità di turno festivo di cui all'art.26 per il personale che, in quel giorno, presta attività lavorativa ordinaria.
8. Con riguardo alle strutture dell'Amministrazione Regionale con orario di servizio articolato su sei giorni settimanali e non funzionanti nei giorni festivi ( es .Istituzioni Scolastiche ), al personale con orario di lavoro distribuito su 5 giorni che fruisce del giorno non lavorativo in giorno diverso dal Sabato spetta, quando la festività cade in giorno infrasettimanale ( Lunedì - Venerdì ) coincidente con il proprio giorno non lavorativo, un giorno a titolo di recupero festività. Per contro, quando la festività cade di Sabato al personale che fruisce abitualmente del giorno non lavorativo in altro giorno della settimana, il giorno non lavorativo è spostato al sabato. "



### Art. 3

1. L'art. 26 del CCRL del 24/12/2002 è sostituito dal seguente:

"

1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un'effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliera e/o settimanali.
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell'ente.
3. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore.
4. Il numero di giorni di lavoro ordinario festivo e/o di turni festivi effettuabili nell'anno da ciascun dipendente-devono essere ripartiti in modo equo tra i dipendenti interessati dei singoli enti.
5. All'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 12 ore consecutive, fatte salve le particolari esigenze straordinarie.
6. L'orario festivo va dalle ore 00.00 alle ore 24.00 del giorno festivo
7. I turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso tra le 22 e le 6 del mattino.
8. Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:
  - turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10 % della retribuzione di cui all'art. 55 comma 2 lettera c);
  - turno notturno o domenicale o di sabato festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art. 55 comma 2 lettera c);
  - turno domenicale notturno o notturno di sabato festivo: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art. 55 comma 2 lettera c).
9. L'indennità di cui al comma 8 è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.
10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall'art. 41 del CCRL del 12.06.2000, come sostituito dall'art. 33 del presente accordo.
11. Gli orari speciali previsti per Casinò, vigili del fuoco e Corpo forestale della Valle d'Aosta di cui all'art. 1 comma 5 costituiscono deroga anche a quanto previsto nel presente articolo. Continuano ad avere efficacia i contratti e le indennità speciali previsti per le suddette tipologie di personale.
12. Il personale che si trova in particolari situazioni personali, sociali e familiari (D.Lgs. n. 151/2001, L. 903/77, L. 104/92, tossicodipendenze, impegno in attività di volontariato di cui alla legge 11/08/1991 n. 266 e di cui alla L.R. 6/12/1993 n. 83, può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.

La nota esplicativa di cui all'allegato D fa parte integrante del presente articolo."



1. La tabella allegata A al CCRL del 24/12/2002 è sostituita dalla seguente:

TABELLA MAGGIORAZIONE ORARIA - ALLEGATO A

Posizione	Fasce orarie	Lun/Ven	Sabato e gg. Prefestivi	Domenica, sabato festivo
A	00.00/6.00	4,31	4,31	5,18
	6.00/8.00	2,16	2,16	3,02
	8.00/18.00	-	-	2,16
	18.00/22.00	2,16	3,02	3,02
	22.00/24.00	4,31	5,18	5,18
B1	00.00/6.00	4,58	4,58	5,50
	6.00/8.00	2,29	2,29	3,21
	8.00/18.00	-	-	2,29
	18.00/22.00	2,29	3,21	3,21
	22.00/24.00	4,58	5,50	5,50
B2	00.00/6.00	4,76	4,76	5,71
	6.00/8.00	2,38	2,38	3,33
	8.00/18.00	-	-	2,38
	18.00/22.00	2,38	3,33	3,33
	22.00/24.00	4,76	5,71	5,71
B3	00.00/6.00	4,88	4,88	5,85
	6.00/8.00	2,44	2,44	3,41
	8.00/18.00	-	-	2,44
	18.00/22.00	2,44	3,41	3,41
	22.00/24.00	4,88	5,85	5,85
C1	00.00/6.00	5,00	5,00	6,01
	6.00/8.00	2,50	2,50	3,50
	8.00/18.00	-	-	2,50
	18.00/22.00	2,50	3,50	3,50
	22.00/24.00	5,00	6,01	6,01
C2	00.00/6.00	5,59	5,59	6,71
	6.00/8.00	2,79	2,79	3,91
	8.00/18.00	-	-	2,79
	18.00/22.00	2,79	3,91	3,91
	22.00/24.00	5,59	6,71	6,71
D	00.00/6.00	6,41	6,41	7,69
	6.00/8.00	3,21	3,21	4,49
	8.00/18.00	-	-	3,21
	18.00/22.00	3,21	4,49	4,49
	22.00/24.00	6,41	7,69	7,69